

Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze

LE VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI: LE NOVITA' LEGISLATIVE, LE PRASSI APPLICATIVE, LA GIURISPRUDENZA

LA FORMAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE - LE MASSE

Elena Carli Dottore Commercialista in Firenze

Firenze, 5 dicembre 2017

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Disposizioni indicate nell' **Ordinanza di delega ex art. 591 bis c.p.c. del Tribunale di FIRENZE**

relativamente alla seguente normativa

- **Art. 591 bis c.p.c.** (Delega delle operazioni di vendita)
- **Art. 510 c.p.c.** (Distribuzione della somma ricavata)
- **Art. 596 c.p.c.** (Formazione del progetto di distribuzione)
- **Art. 789 c.p.c.** (Progetto di divisione e contestazioni su di esso)
- **Art. 179 att. c.p.c.** (Graduazione e liquidazione)

Art. 591 bis, comma 2, n. 12, c.p.c.

Il professionista delegato provvede:

...

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;

..

Ordinanza di delega Tribunale di Firenze

Il Professionista delegato provveda:

Al punto 29) entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai creditori di cui al punto 28 che precede, ... termine per il deposito note riepilogative dei crediti ... individuare esaminando il fascicolo, i libretti della procedura e del custode la massa attiva da distribuire, composta da: ricavato della vendita, della divisione o conguaglio in caso di assegnazione; rendite delle cose pignorate; somma versata nella conversione non andata a buon fine (non si estendono sulla stessa i privilegi gravanti su immobile) ma non quella di conversione inammissibile; multa (perdita della cauzione) e credito di risarcimento del danno di aggiudicatario inadempiente e predisporre il progetto di distribuzione delle somme, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano.

in caso di un solo creditore pignorante

Art. 510 c.p.c., comma 1:

Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.

in senso tecnico non si ha progetto di distribuzione

in caso di più creditori

Art. 596 c.p.c.:

Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, non più tardi di trenta giorni (FIRENZE sessanta giorni) dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione anche parziale (FIRENZE NON PREVISTO), contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire (FIRENZE NON PREVISTO).

Il progetto di distribuzione contiene:

SOMMA DA DISTRIBUIRE

Se nella medesima procedura vi sono più immobili e/o più esecutati (caso di unico pignoramento su più beni o riunione di più procedure ...) e altresì più creditori occorre preliminarmente individuare le **SINGOLE MASSE**.

GRADUAZIONE DEI CREDITORI

Per ciascuna massa in caso di **concorso diversificato dei creditori**.

LIQUIDAZIONE DELLE SOMME

“spettanti” a ciascun creditore.

INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE MASSE

- 1 immobile = 1 massa
- piu' immobili su cui concorrono stessi creditori = 1 massa
- 1 immobile e più eseguiti con creditori diversi = più masse suddividendo il ricavato complessivo proporzionalmente alla quota relativa a ciascun esecutato
- più immobili venduti in lotto unico e creditori diversi sui vari beni = piu' masse suddividendo il ricavato complessivo proporzionalmente al valore di stima dei singoli beni

Per individuare i creditori che concorrono sulla singola massa è necessario verificare il pignoramento, gli interventi e per i crediti ipotecari e privilegiati a quale cespite di riferiscono.


SOMMA DA DISTRIBUIRE: **(+) SOMME INCASSATE**

prezzo di aggiudicazione

(o conguaglio in caso di assegnazione) comprensivo delle eventuali somme già versate al creditore fondiario ex art. 41 TUB

+ /- competenze bancarie

(interessi attivi al netto delle spese)



Tribunale di Firenze: conteggio degli interessi sul libretto giudiziario
calcolato al momento del pagamento (non richiesto dal Delegato)

SOMMA DA DISTRIBUIRE:

(+) EVENTUALI ALTRE SOMME INCASSATE

- **rendite percepite** e depositate dal custode (art. 2912 c.c. ... fitti attivi, ecc.)

- **somme versate a seguito di istanza di conversione** del pignoramento (art. 495, comma 5 c.p.c.)

- **somme per decadenza dell'aggiudicatario** per mancato deposito prezzo (art. 587 c.p.c.): cauzione a titolo di multa ed eventuale differenza (negativa) tra:

(prezzo nuova vendita + cauzione confiscata) - prezzo vendita precedente

**IN QUESTI CASI VERIFICARE SE SONO STATI APERTI
PIU' LIBRETTI GIUDIZIARI**

SOMMA DA DISTRIBUIRE:
(-) SOMME IN PREDEDUZIONE

Principio della **prededuzione**

art. 95 c.p.c. (Spese del processo di esecuzione):

Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile

SOMMA DA DISTRIBUIRE:

(-) SOMME IN PREDEDUZIONE

spese per atti conservativi o di esecuzione
sostenute nella procedura in corso

- spese e onorario custode
- spese e compensi del CTU
- spese pubblicità
- spese e onorario professionista delegato
- spese cancellazioni iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli
- spese legali del procedente o del creditore che, in mancanza di attività del procedente, ha dato impulso alla procedura nell'interesse comune di tutti i creditori;

LE SOMME IN PREDEDUZIONE

in caso di:

- più masse sono attribuite in proporzione

- somme non sufficienti a soddisfare l'intera prededuzione questa verrà soddisfatta proporzionalmentea norma dell'art 2782 c.c.: "*I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo*"

SOMMA DA DISTRIBUIRE:

(-) SOMME IN PRIVILEGIO EX ART. 2770 C.C.

Crediti per atti conservativi o di espropriazione

Spese per atti finalizzati a conservare la garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore e **sostenute nell'interesse comune di tutti gli altri creditori.**

Art. 2777, 1° comma, c.c.:

“I crediti per le spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario”.

SOMMA DA DISTRIBUIRE:

(-) SOMME IN PRIVILEGIO EX ART. 2770 C.C. ..

Crediti per atti conservativi o di espropriazione

Spese di giustizia

- spese per il primo pignoramento
- spese per giudizi di divisione
- spese per giudizi di surrogazione che abbiano consentito il recupero dell'immobile al patrimonio del debitore (art. 2900 c.c.)
- spese per sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) se anteriore al pignoramento comprese quelle di custodia (solo quelle di esecuzione, convalida o conferma del sequestro, escluso il giudizio di merito)

SONO ESCLUSE DAL PRIVILEGIO EX ART. 2770 C.C.

Ad esempio:

- spese per pignoramenti senza esito positivo (es. trascrizione errata o notifica non andata a buon fine): sono ammesse in chirografo
- spese per pignoramenti su beni già pignorati: sono ammesse con lo stesso privilegio del credito (ex art. 2479 o 2855 c.c.) quali spese per intervento nel processo esecutivo
- spese per l'iscrizione di ipoteca giudiziale: sono ammesse i privilegio ex art. 2855 c.c.

...

GRADUAZIONE DEI CREDITORI

CREDITI AMMESSI ALLA DISTRIBUZIONE:

creditore procedente

(o surrogante al pignorante)

creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo ovvero

sia stato riconosciuto dal debitore - art. 499 c.p.c.:

... All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo.

GRADUAZIONE DEI CREDITORI

ORDINE DI DISTRIBUZIONE:

1) creditori **privilegiati** (art. 2780 c.c. e seguenti) e **ipotecari** (art. 2852 c.c. e seguenti) secondo l'ordine determinato dalle cause di prelazione e solo per la somma riconosciuta in forza del prelazione

2) creditori **chirografari tempestivi** e *privilegiati* tempestivi per la parte non assistita da privilegio

3) creditori **chirografari tardivi** e *privilegiati* tardivi per la parte non assistita da privilegio


Distribuzione tra i **creditori privilegiati e ipotecari**

- privilegio immobiliare preferito alle ipoteche se la legge non dispone diversamente art. 2748 comma 2 c.c.
- secondo l'ordine di prelazione e se stesso grado in proporzione (N.B. ipoteca non rinnovata art. 2847 c.c.)
- ipoteca iscritta dopo il pignoramento: credito in chirografo
- estensione del privilegio art. 2749 c.c.: interessi convenzionali (anno in corso alla data di pignoramento e per quelli dell'anno precedente) interessi legali e spese
- estensione dell'ipoteca art. 2855 c.c.: spese **se espresso nell'iscrizione**, interessi convenzionali (due anni anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento) e **purchè la misura sia indicata nell'iscrizione** e interessi legali (dal primo giorno successivo al termine dell'anno in corso alla data del pignoramento e sino alla vendita – cioè data decreto trasferimento)

In particolare: le annate per il calcolo degli interessi

INIZIO DELLE ANNATE = data decorrenza del debito (ad esempio data di stipula per contratto di mutuo)

ANNO IN CORSO = anno in cui cade il pignoramento



Distribuzione tra i **creditori chirografari**

La somma residua dopo la soddisfazione dei creditori privilegiati

distribuita tra i **creditori chirografari TEMPESTIVI**

(creditori intervenuti prima dell'udienza di fissazione della vendita ex art. 569 c.p.c.)

in proporzione ai crediti di ciascuno

La somma residua dopo la soddisfazione dei chirografari tempestivi

distribuita tra i **creditori chirografari TARDIVI**

(creditori intervenuti dopo l'udienza di fissazione della vendita ex art. 569 c.p.c.)

in proporzione ai crediti di ciascuno

LIQUIDAZIONE delle somme “spettanti” a ciascun creditore

In base alla graduazione dei creditori si indicano via via le somme residue fino ai casi di:

- accantonamento dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo (art. 499- 510 c.p.c.)

- se il totale dei crediti privilegiati e chirografi è inferiore alla somma da distribuire, il residuo va attribuito all'**esecutato**

IN CASO DI PROCEDURA DI DIVISIONE

PROGETTO DI DIVISIONE EX ART. 789 C.P.C.

Il professionista delegato deve richiedere al precedente solo la precisazione delle spese in prededuzione e privilegiate ex art. 2770 c.c.

e

ripartire la somma residua tra i comproprietari

IN CASO DI ESECUTATO FALLITO

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI – La predisposizione del progetto di graduazione e distribuzione:

In questo caso il progetto dovrebbe riguardare unicamente l'appostazione delle spese prededucibili (in sede fallimentare) sostenute dopo il subentro del curatore al creditore procedente ex art. 107 l.f. (spese dell'avvocato, pubblicità, aggiornamento perizia, custodia e vendita delegata), posto che la graduazione delle ulteriori spese deve avvenire in sede di riparto fallimentare. Premesso che tali spese sono spese prededucibili e che anche le spese prededucibili vanno collocate in sede di riparto, salva l'ipotesi di cui all'art. 111-bis, comma 3, l.f., ed eventualmente insinuate al passivo in caso di contestazione. **Tuttavia si ritiene che la liquidazione delle stesse spese possa avvenire da parte del G.E., senza che in questo caso si proceda propriamente alla redazione di un progetto di distribuzione.** Il professionista delegato dovrà chiedere, in questo caso, la liquidazione dei suoi compensi e dovrà

IN CASO DI ESECUTATO FALLITO

riversare l'intero ricavato alla procedura fallimentare, chiedendo l'emissione del decreto di prelievo al Giudice Delegato per il pagamento delle proprie spettanze.

Presso alcuni tribunali (ad es. quello di Monza), nel caso in cui vi sia accordo tra il custode e gli organi della procedura fallimentare, si riscontra la prassi di consentire al professionista delegato (custode) di prelevare dal conto della procedura esecutiva l'importo delle spese prededucibili liquidate dal G.E., riversando sul conto corrente del fallimento le somme residue, affinché la loro ripartizione avvenga in sede fallimentare.

IN CASO DI COMPROPRIETARIO FALLITO

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI – La predisposizione del progetto di graduazione e distribuzione:

Nel caso in cui sia elevato pignoramento in danno di più comproprietari del medesimo bene ed intervenga il fallimento di uno di essi, il G.E. ordinerà comunque la vendita dell'intero nel caso in cui per il debitore fallito sia presente un creditore fondiario, ovvero se il curatore del fallimento abbia chiesto al G.E. di provvedere alla vendita anche della quota di pertinenza del fallimento ex art. 578 c.p.c.. All'esito della vendita e previa richiesta di liquidazione dei propri compensi, il professionista delegato provvederà a redigere un progetto di distribuzione parziale, attribuendo alla curatela del fallimento la quota di ricavato corrispondente alla quota immobiliare per la quale il G.E. è stato delegato alla vendita, e procedendo alla distribuzione relativamente al ricavato spettante al quotista non fallito.....

Ordinanza di delega Tribunale di Firenze

DEPOSITO DEL PROGETTO

Al punto 29) ...

Il progetto dovrà essere depositato tramite PCT.

Saranno altresì depositate copia cartacea del progetto e di tutte le precisazioni di crediti e delle note spese non rinvenibili nel PCT.

Tale progetto sarà condiviso o modificato dal G.E. e depositato in Cancelleria per la fissazione dell'udienza di discussione di esso dinanzi al G.E. – COPIA DEL PROGETTO SARA' TRASMESSO ALLE PARTI A CURA DEL DELEGATO
tramite PEC e in via residuale tramite e-mail o fax;

Ordinanza di delega Tribunale di Firenze

ESECUTIVITA'

Al punto 30) alla esecutività del decreto provvede il G.E. all'udienza suddetta e trattandosi di libretti di deposito giudiziario provvederà la Cancelleria all'emissione dei mandati nei modi di legge; si procederà al riparto solo dopo l'espletamento di tutte le formalità di cancellazione dei gravami;